

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti;

sopprimere i numeri 1) e 12);

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

**0. 6. 600. 67.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 10.000.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 2.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: superiore a 10.000 con le seguenti: superiore a 20.000.*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo:*

*sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*sostituire le parole: superiore a 10.000 con le seguenti: superiore a 20.000;*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia*

delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;  
2006: — 116.000;  
2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 44.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 81.** Stradiotto, Boccia Duilio, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15*

marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;  
2006: — 100.000;  
2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 43.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

**0. 6. 600. 113.** Osvaldo Napoli, Antonio Leone.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale*

*al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 45.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale*

*al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 82.** Stradiotto, Boccia, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggieri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: ciascuna provincia, per ciascun comune con le seguenti: ciascun comparto di appartenenza degli enti locali, province e comuni.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 24.** Lusetti, Boccia, Fioroni, Ruggieri, Ruggieri, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: alla corrispondente spesa annua fino alla fine della lettera con le seguenti: all'ammontare della spesa media degli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2003 e del 10 per cento per gli altri enti. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge*

15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 116.000;

2006: — 116.000;

2007: — 116.000.

**0. 6. 600. 47.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole:* triennio 2001-2003 *aggiungere le seguenti:* per la classe demografica di appartenenza come appresso specificata.

*Conseguentemente:*

*al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole:* , statali, regionali e di quelli di altri enti che partecipano al patto di stabilità interno;

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

**0. 6. 600. 75.** Liotta, Giudice, Volontè.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da:* dell'11,5 per cento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* del 15 per cento.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si

intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 3.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da:* limitatamente agli enti locali *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**0. 6. 600. 25.** Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lugetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'11,5 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: del 15 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti

in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed ero-

gate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 4.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, ultimo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.*

**0. 6. 600. 107.** Lusetti, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis. — 1.** Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata

inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 5.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,8 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

*b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 6.** Russo Spina, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

*3-bis.* I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 settembre 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 53.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

3-bis. I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 settembre 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.*

**0. 6. 600. 30.** Lusetti, Boccia, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggieri, Rusconi, Molinari, Meduri, Ianuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, lettera e), sopprimere le parole: soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**0. 6. 600. 51.** Capitelli, Giacco, Montecchi, Zanotti, Turco, Finocchiaro, Labate, Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

f) spese in conto capitale;

g) spese per il funzionamento dei servizi sociali e dei servizi a domanda individuale.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge, 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni

superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**0. 6. 600. 7.** Russo Spena, Giordano, Mascia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*f) spese in conto capitale cofinanziate da fondi europei*

*Conseguentemente:*

*al medesimo emendamento, sopprimere il comma 4-bis;*

*all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005,*

2006 e 2007 e ridurre del 3 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

**0. 6. 600. 95.** Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007.*

**\* 0. 6. 600. 46.** (Nuova formulazione) Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007.*

**\* 0. 6. 600. 23.** (Nuova formulazione) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggieri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

**(Approvato)**

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi;

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.*

**0. 6. 600. 48.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spina, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese di investimenti per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato ad opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 27.** Stradiotto, Morgando, Lusetti, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**0. 6. 600. 49.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 28.** Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese per gli oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione ed altre operazioni straordinarie.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 — Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 — Agenzia delle dogane — cap. 7781), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 25.000;  
2006: — 25.000;  
2007: — 25.000.

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775):

2005: — 115.000;  
2006: — 115.000;  
2007: — 115.000.

**0. 6. 600. 29.** Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la connettività e il mantenimento delle infrastrutture telematiche;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**0. 6. 600. 50.** Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli, Innocenti.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale relativa alla tabella A, sostituire le parole:*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

2007: — 168.000

*con le seguenti:*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

2005: — 20.000  
2006: — 20.000  
2007: — 188.000

**0. 6. 600. 101.** Antonio Leone, Giudice, Verro.

*All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5, e il 7,5 ».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.